



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 5061/2007

Novara, li 08/11/2007

Proposta Programmazione ambientale/170

OGGETTO: R.M.P. RIPORTI METALLI PREZIOSI S.A.S. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN GALLIATE, VICOLO MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO N. 1/3/5.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 14/11/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: R.M.P. RIPORTI METALLI PREZIOSI S.A.S. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN GALLIATE, VICOLO MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO N. 1/3/5.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 03/05/2006 (Ns. Prot. 69709 dell'8/05/2006) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa R.M.P. Riporti Metalli Preziosi di Savoini Teresio Sergio S.a.S., ubicata in Vicolo Mutilati ed Invalidi del Lavoro n. 1/3/5 a Galliate, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 2.6) – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 28 settembre 2006 presso la sede della Ditta;
- la documentazione integrativa presentata in data 10 gennaio 2007 (ns. prot. n. 4943 dell'11/01/07);

Determina 2007/5061 - pag. 2



- la comunicazione di conseguimento di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004 effettuata dal Gestore in data 3 maggio 2007, ns. prot. n. 65723 del 4/05/07;
- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 7 giugno 2007;
- il parere favorevole rilasciato dall'A.S.L. 13 con nota pervenuta in data 6 agosto 2007, ns. prot. n. 127710 dell'8/08/07;
- la documentazione presentata dal Gestore in data 1 ottobre 2007, (ns. prot. n. 158556 del 3/10/07);
- il Reference Document on Best Available Techniques "Surface Treatment of Metals and Plastics";
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 16 maggio 2006;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Area per insediamenti produttivi" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche, per gli aspetti applicabili, siano in gran parte conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;



- il Gestore non ha evidenziato fasi che richiedano condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;
- il Gestore ha identificato “aree scolanti” per le quali presentare il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell’art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R “Regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne” e s.m.i.;
- la Società ha attuato e mantiene un sistema di gestione ambientale che è conforme alla norma UNI EN ISO 14001 per l’attività di “Trattamenti galvanici su base metallica e plastica, verniciatura, assemblaggio e confezionamento di prodotti in conto lavorazione” come da certificato TUV CERT n. 01 104 079620 del 13/03/2007;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l’impresa R.M.P. Riporti Metalli Preziosi di Savoini Teresio Sergio S.a.S. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 2.6) – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³” presso l’impianto sito in Galliate, Vicolo Mutilati ed Invalidi del Lavoro n. 1/3/5;
- di impartire le prescrizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 - Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
- l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all’impresa R.M.P. Riporti Metalli Preziosi di Savoini Teresio Sergio S.a.S., con sede legale e operativa in Vicolo Mutilati ed Invalidi del Lavoro n. 1/3/5 nel comune di Galliate, impianto esistente



ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 2.6) – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³";

- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 sostituisce, ai sensi dell'art. 5 comma 14, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati negli Allegati A e B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- di approvare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato dal Gestore in data 10/01/07 e perfezionato in data 1/10/2007;
- che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
- di fissare al 31/12/2007 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo ove diversamente previsto all'Allegato A. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di sei anni a decorrere dalla data di emissione. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;



- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Galliate, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl ed all'A.S.L. 13;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione Ambientale.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- entro il 31/03/2008 dovranno essere realizzati gli interventi e adottate le procedure previste dal Piano di gestione delle acque meteoriche (vasca disperdente, platea coperta di carico e scarico e vasche per il contenimento degli sversamenti);
- entro il 31/12/2007 dovrà essere fornito un aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi di installazione di raddrizzatori ad impulsi, collegamento del cromo al sistema di raffreddamento esistente, sostituzione del Cromo VI con cromo III. Qualora già disponibili dovranno essere allegati i risultati conseguiti con tali interventi, in caso contrario tali dati dovranno essere inviati contestualmente agli esiti del piano di monitoraggio e controllo;
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO_x;
- ove possibile, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi idrici ed energetici;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- in caso di utilizzo di compressori, dovrà essere condotta, entro il 31/01/2008, un'analisi per verificarne l'efficienza, al fine di identificare i possibili interventi di riduzione dei consumi energetici connessi alla produzione di aria compressa;
- qualora i consumi complessivi di energia dell'impianto siano superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio dovrà essere nominato il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, come previsto all'art. 19, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, il quale dovrà presentare un piano di interventi di riduzione dei consumi entro il 31/03/2008.

D.LGS. DEL 17 AGOSTO 1999 N. 334

- qualora, alla luce di quanto esposto nella nota della Regione Piemonte – Direzione Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione Gestione Rifiuti n. 8315 del 9 luglio 2007 “Classificazione/etichettatura triossido di cromo ai fini dell'applicazione della Direttiva Seveso”, la Ditta risultasse assoggettata alla normativa Seveso, ciò dovrà essere comunicato quanto prima agli Enti preposti;

TECNICHE GESTIONALI

- dovrà essere mantenuto il Sistema di Gestione Ambientale certificato in essere presso l'impianto;



- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- lungo le linee galvaniche, lo stoccaggio delle sostanze, in particolare quelle incompatibili tra loro, deve avvenire nella minima quantità necessaria allo svolgimento dell'attività. Le operazioni di travaso devono avvenire in aree apposite dotate di accorgimenti per evitare possibili sversamenti;
- dovranno essere identificati dei benchmarks o valori di riferimento per monitorare le performances degli impianti (soprattutto per uso di energia, di acque e di materie prime);
- il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi ed operare interventi di risparmio. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Galliate;
- entro il 31/03/08 dovrà essere presentato un piano di interventi di insonorizzazione per eliminare le problematiche connesse all'occasionale superamento del limite differenziale notturno. I risultati di tali interventi tecnici dovranno essere verificati con opportune prove fonometriche;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti il Gestore deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m). Dovranno essere, in particolare, seguite le modalità di stoccaggio indicate nelle integrazioni presentate in data 10/01/07 nelle quali è indicato che il deposito avviene sotto tettoia e, per alcune tipologie di rifiuti, sono presenti di bacini di contenimento opportunamente dimensionati (aree SR1, SR2, SR11-28);



- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- Il Gestore è autorizzato allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dalla propria attività;
- è fatto obbligo del Gestore di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 (scarico in rete fognaria) al D. Lgs 152/06 s.m.i. per tutti i parametri ivi elencati. Per i seguenti parametri Cromo, Nichel e Rame dovranno essere rispettati i limiti fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 (scarico in acque superficiali). Tali limiti di accettabilità valgono anche per l'ammissibilità in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dal dilavamento delle superfici impermeabilizzate;
- è obbligo del Gestore predisporre l'apposito pozzetto di controllo e prelievo campioni delle acque reflue scaricate. Tale punto di ispezione, che sarà mantenuto a cura della Ditta autorizzata in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione, dovrà risultare l'ultimo punto accessibile prima della confluenza dello scarico in pubblica fognatura;
- i tecnici dell'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e nei regolamenti emanati dall'Autorità d'Ambito n. 1 e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico:
 - a) sin dall'inizio delle operazioni di controllo e per tutta la durata del medesimo, assicura di non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
 - b) si impegna a non ostacolare in alcun modo qualsiasi operazione di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che possono dar luogo alla formazione di scarichi di qualsivoglia tipologia: abituali, occasionali, accidentali, ecc.; tra le sopraccitate operazioni è compreso il prelievo di campioni di reflui ancora da trattare o stoccati provvisoriamente nell'insediamento.



- Entro 90 gg. dal rilascio della presente Autorizzazione la Ditta dovrà provvedere ad installare un autocampionatore, lo stesso dovrà essere sigillato da parte del personale tecnico dell'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl. La Ditta dovrà garantire il regolare funzionamento del dispositivo, anche mediante apposito contratto di manutenzione. In caso di disfunzione e/o rottura del dispositivo, il titolare e/o personale dallo stesso incaricato dovrà registrare l'evento, comunicare immediatamente all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl l'anomalia rilevata e garantire l'immediato intervento di riparazione del dispositivo (secondo le modalità e i tempi indicati da "contratto" da stipulare separatamente con l'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl).

L'autocampionatore dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- aspirazione per prelievo di canali aperti con spurgo della tubazione a campione effettuato, la tubazione di prelievo dovrà essere posta in apposito pozzetto di ispezione munito di sigillo. Inoltre qualora fosse necessario la tubazione di prelievo dovrà essere realizzata mediante tubazione rigida termosaldata.
- Regolazione automatica di inizio e fine prelievo, a ciclo reiterativi (capacità prelievo minimo di 0.250 litri regolabile).
- Campionatore costituito da minimo 2 serbatoi in vetro della capacità non inferiore ai 10 litri.
- Sistema ad auto svuotamento al termine del secondo ciclo di campionamento.
- Sistema di autolavaggio (con acqua di rete).
- Alimentazione 220 V.
- Refrigerazione a 4°C.
- Sistema di rilievo anomalie (es. mancanza tensione).
- Attivazione manuale per verifiche funzionamento.
- Misuratore parametrico per l'attivazione tramite misuratore di portata.
- Manuale di istruzione in italiano.
- Il sistema dovrà essere posto in una cabina sigillabile, munita di lucchetto e posta all'esterno dell'edificio tale da rendere accessibile in ogni momento, ogni tipo di ispezione da parte del personale dell'Azienda intercomunale Acque Ovest Ticino Srl.

La ditta autorizzata dovrà inoltre provvedere a:

- attivazione del campionatore in presenza di personale dell'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl;
- stipula di un contratto di assistenza che preveda almeno due interventi annui di manutenzione (si rammenta che l'esporto dei sigilli dovrà essere effettuato previa comunicazione all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl);
- la Ditta è tenuta ad inviare, entro 30 gg. dall'accadimento, tempestiva comunicazione all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl di ogni variazione della rete fognaria interna dell'insediamento e/o del ciclo produttivo che comporti una variazione della composizione quali-quantitativa dello scarico, nonché variazioni relative alla titolarità dell'insediamento o qualsiasi altra variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.
- entro 60 gg. dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Ditta dovrà presentare all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl un piano di autocontrolli da effettuarsi sui liquami scaricati in pubblica fognatura;



- entro il 31 marzo di ogni anno l'Utente dovrà presentare all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate in fognatura nell'anno precedente;
- nel caso in cui la Ditta si approvvigioni in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, l'Utente dovrà obbligatoriamente installare e mantenere in perfetto stato d'uso, a sua cura ed onere, idonei strumenti di misura della quantità di acqua emunta; inoltre dovrà essere effettuata la lettura mensile di tutti contatori installati sui pozzi di prelievo autonomo e sull'acquedotto; i dati dovranno essere trasmessi semestralmente all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl entro i termini del 31 gennaio e del 31 luglio di ogni anno. In caso di rottura dei contatori la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl;
- la presente autorizzazione non disciplina gli aspetti amministrativi ed economici tra Gestore e Titolare del servizio pubblico di depurazione (Acque Novara VCO S.p.A.) che dovranno, a discrezione delle parti, essere gestiti con separata sottoscrizione di appositi disciplinari, rivisti anche in funzione dei regolamenti emessi da parte dell'Autorità d'Ambito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- entro il 28/02/08 dovranno essere collegate ai punti di emissione E5 ed E9, dotati di impianto di abbattimento, le emissioni provenienti dal bagno di nichel satinato;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed



analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;

- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
- l'aggiornamento del piano di gestione solventi dovrà essere elaborato annualmente e presentato contestualmente alle relazione relativa al piano di monitoraggio e controllo;
- i risultati dei campionamenti analitici necessari per verificare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e per valutare le varie voci di “Input” e di “Output” devono essere trasmessi (anche in forma aggregata) insieme al Piano di Gestione dei Solventi; i relativi certificati analitici devono essere conservati in stabilimento per almeno 3 anni. Tutti i dati, i calcoli e le valutazioni di merito utilizzati per ottenere le voci di “Input” ed “Output” devono essere esplicitati nel Piano di Gestione dei Solventi trasmesso (ad esempio ore di funzionamento annue, quantità di rifiuti/reflui smaltiti, condizioni di processo, ecc.).
- la verifica della conformità ai valori limite di emissione dei composti organici volatili (individuati dall'art. 275, comma 17 del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006) deve essere effettuata con misurazione analitica almeno una volta l'anno. Il parametro C.O.V. deve essere determinato con metodo UNI EN 12619 o UNI EN 13526, secondo quanto indicato nella parte VI, allegato III, parte V del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006; i singoli composti organici individuati dalla parte V, allegato III, parte I, punti 2.1 e 2.3, D. Lgs. n°152/2006, devono essere determinati utilizzando il metodo UNI EN 13649.
- le emissioni dei C.O.V., eventualmente presenti, classificati con le frasi di rischio con simbolo R45, R46, R49, R60, R61, nonché quelle dei C.O.V. alogenati cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40 ed R68, dovranno essere gestite in condizioni di confinamento, adottando tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti. Le sostanze o i preparati, eventualmente presenti, classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n°52 e successive modifiche come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, dovranno essere sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nel Piano di monitoraggio presentato in data 10/01/07. I controlli dovranno essere effettuati per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. In particolare dovranno essere presentati i dati relativi ai consumi idrici ed energetici, la tabella inerente la produzione dei rifiuti e, ogni quattro anni, i dati aggiornati sul rumore prodotto dall'impianto; le relazioni dovranno, inoltre, contenere un'analisi dei benchmarks identificati dal Gestore per il controllo dell'andamento dei processi lavorativi nonché l'aggiornamento del piano di gestione solventi;
- per il comparto Aria – Emissioni puntuali – si precisa che i limiti in concentrazione e flusso di massa dei parametri monitorati dovranno essere riferiti a quelli aggiornati ed indicati nell'Allegato B. Le analisi dovranno essere effettuate con cadenza triennale, salvo quelle relative alle SOT ed ai COV (finalizzate alla redazione del Piano di Gestione Solventi) per le quali la cadenza è annuale e per quelle relative ai punti E5 ed E9 per i quali deve essere fornita un'analisi successiva al collegamento delle vasche del nichel satinato;
- gli esiti del “Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo” devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;



- le relazioni dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, all'A.R.P.A. Dip. Prov. di Novara, all'A.S.L. 13, all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino S.r.l. ed al Comune di Galliate entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull'avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 06/11/2007

